

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE DI TIPO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO a (RTDa) PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/01 – PSICOLOGIA GENERALE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

DECRETO N. 350

IL RETTORE,

VISTA la Legge 7.08.1990 n.241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, approvato con il R.D. 8.12.1927 n. 2305 e ss.mm

VISTO il Testo Unico delle discipline legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R.28.12.2000 n.445, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20.02.2001;

VISTA la Legge 30.12.2010 n.240, recante “Disposizioni in materia di organizzazione delle università”, e in particolare l'art.24, che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;

VISTO il D.M. 25.5.2011 n.243, che individua le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30.12.2010 n. 240;

VISTO il Codice Etico dell'Ateneo emanato con D.R. 504 del 6.12.2011;

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della Legge n.240 del 30.12.2010” emanato con D.R. n.329 dell'11.06.2012;

VISTO il D.M. 30.10.2015 n.855, recante la rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.271 del 20.11.2015;

VISTO il Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, recante “Norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”;

VISTO il D.L. 30.04.2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, in particolare l'art. 14, comma 6-quinquiesdecies, ai sensi del quale “Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”;

VISTA la nota del Ministro dell'Università dell'8.07.2022 relativa alla L. n. 79 di conversione del D.L. 30.04.2022 n.36 nella quale, tra l'altro, si specificano le particolari

condizioni di prorogabilità delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo a prevalenti all'attuale normativa;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 560 del 20/11/2020;

VISTO il D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, con cui il MUR ha emanato il Bando PRIN 2022, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;

VISTO il D.D. n. 1371 del 1 settembre 2023 relativo al settore SH4 con cui è ammessa a finanziamento la proposta progettuale della prof.ssa Brandimonte "P2022W9L9K - I see X and I see that you are seeing X too: Theoretical, empirical, and applied implications of perceptually shared experience" CUP: D53D23020870001;

VISTO l'art. 2 del suddetto decreto (Avvio e conclusione delle attività progettuali. Termini di rendicontazione) che stabilisce la data di avvio ufficiale dei progetti al 90° giorno dalla data del presente decreto e la conclusione delle attività connesse entro 24 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 28 febbraio 2026;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2023 di accettazione del finanziamento dei progetti PRIN PNRR 2022 e di autorizzazione a tutti gli atti consequenziali;

VISTA la delibera n.5 dell'11.03.2024 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Formative, psicologiche e della comunicazione che propone l'avvio dell'iter concorsuale per il reclutamento di n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a ai sensi dell'art. 24 c.3 l.a della L.240/2010 per il settore scientifico disciplinare: M-PSI/01 – Psicologia generale;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.03.2024 che esprime parere favorevole al conferimento di n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a della L.240/2010 per il settore scientifico disciplinare: M-PSI/01 – Psicologia generale;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2024 che approva il piano finanziario dell'intervento;

VISTA la normativa vigente che disciplina lo stato giuridico ed economico del personale docente e ricercatore delle Università

DECRETA

Art. 1 Indizione

È emanata la procedura pubblica di selezione ai sensi dell'art.14 comma 6-quinquiesdecies del D.L. 30.04.2022 n.36, convertito in Legge con modificazioni dall'art.1 comma 1 L. 29 giugno 2022 n. 79, per n.1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al previgente art.24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo in materia presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per il seguente settore:

Tipologia del contratto: TIPO A), con regime di impegno a tempo pieno.

Sede di servizio: Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Dipartimento di Scienze Formative, psicologiche e della comunicazione.

Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicomotricità

settore scientifico disciplinare: M-PSI/01 – Psicologia generale

Specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere e tipologia di impegno didattico e scientifico:

il vincitore della selezione sarà chiamato a svolgere attività di ricerca e di didattica nell'ambito della Psicologia Generale, anche in relazione alle esigenze del Dipartimento, sviluppando studi sui temi inerenti la proposta progettuale PRIN –PNRR 2022 dal titolo “I see x and I see that you see x too. Theoretical, empirical, and applied implications of perceptually shared experience”. In particolare, l'attività di ricerca richiederà padronanza metodologica nello sviluppo di materiali e paradigmi sperimentali ad-hoc, inerenti lo studio di processi visuoperceptivi, linguistici, mnestici e metacognitivi.

Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: a) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; b) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; c) relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Costituisce titolo preferenziale l'aver svolto almeno un anno di attività di ricerca dottorale presso università e/o centri di ricerca italiani o stranieri riconosciuti a livello internazionale.

Lingua straniera: Inglese

Numero massimo pubblicazioni: 12

Art. 2 Requisiti per la presentazione delle domande

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art.29 comma 13 della legge 240/2010.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Tali titoli, se conseguiti all'estero, devono essere accompagnati da idonea documentazione che ne attesti l'equivalenza.

Non possono presentare domanda di partecipazione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o seconda fascia o come ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. Al procedimento per il conferimento del contratto di cui al presente bando, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art.22 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi con lo stesso soggetto anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 Modalità e termini di presentazione domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla procedura di selezione ([Allegato A](#)) debitamente compilata, firmata e scansionata, dovrà essere inviata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, all'indirizzo affari.generali@pec.unisob.na.it avente ad oggetto la denominazione della procedura concorsuale ed il relativo Settore Scientifico Disciplinare. La domanda deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione

dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed esami. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione degli allegati che abbiano una dimensione pari o superiore a 15 megabyte. La validità della trasmissione della domanda tramite posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica al momento dell'invio, ai sensi dell'art. 6 del DPR 11-02-2005 n. 68.

Nella domanda il candidato deve chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso.

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1. la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
4. di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n.3;
5. di essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art.2.

La domanda del candidato deve essere compilata correttamente in ogni sua parte a pena di esclusione dalla selezione.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura, nonché un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. L'indirizzo PEC dichiarato nella domanda costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale relativamente alla presente selezione. L'Università Suor Orsola Benincasa non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo PEC da parte del candidato o da eventuali disguidi non imputabili all'Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il calendario delle date di discussione sarà pubblicato sul sito ufficiale d'Ateneo www.unisob.na.it. Sarà cura dei candidati tenersi informati.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

- 1) fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale;
- 2) curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica;
- 3) documentazione attestante il possesso dei titoli di studio richiesti per la partecipazione;
- 4) tutti i titoli ritenuti utili ai fini della selezione, con relativo elenco, datato e firmato;
- 5) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni da presentare, con le modalità di cui al successivo art.4, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice o del nome della rivista ed eventualmente del numero della rivista, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del volume e dell'anno di riferimento.

I titoli, nei casi previsti dalla legge, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ([Allegato B](#)) ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, ovvero possono essere prodotti in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ([Allegato B](#)) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Tali

dichiarazioni dovranno essere firmate dal dichiarante e trasmesse all'Amministrazione unitamente al documento di identità.

Ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.445/2000, come modificato dall'art.15 della Legge n.183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni dello Stato italiano; in tal caso i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445/2000. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Non saranno considerate valide le domande presentate oltre il termine stabilito dal presente articolo ovvero priva della sottoscrizione.

Alla Commissione spetta in modo esclusivo la verifica e il giudizio sull'ammissibilità della domanda e della relativa documentazione allegata.

Per i cittadini stranieri, oltre a quanto precedentemente indicato, è necessario dichiarare:

- 1) di godere dei diritti civili e politici nello stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
- 2) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30.05.1989 n.223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 ([Allegato B](#)), qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni nelle leggi e nei regolamenti concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia devono produrre i titoli in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4 Pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche, in numero non superiore a **dodici**, che i candidati intendono presentare, devono essere numerate in ordine progressivo, con il relativo elenco datato e firmato identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, scansionate e trasmesse via PEC entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di emissione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie Speciale - Concorsi ed esami, a pena di non valutazione. La validità della trasmissione della domanda tramite posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica al momento dell'invio, ai sensi dell'art. 6 del DPR 11-02-2005 n. 68. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte e l'invio di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda, non verranno prese in

considerazione dalla Commissione giudicatrice. Per i lavori stampati in Italia, devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione, oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume, il nome della rivista e l'anno di riferimento. Per le pubblicazioni edite all'estero, deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione, il nome della rivista o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Diversamente dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. In quest'ultimo caso, i testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto. Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con esclusione di note interne.

Art. 5 Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di selezione per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, all'Area Risorse Umane area.risorseumane@unisob.na.it, una dichiarazione di rinuncia, utilizzando il fac-simile ([Allegato C](#)), corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.

Art. 6 Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione, per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando, è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore che verrà notificato all'interessato mediante PEC.

Sono causa di esclusione i seguenti motivi:

- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- difetto dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2;
- mancato rispetto del termine e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione (completa di allegati e pubblicazioni) di cui all'art. 3 e 4;
- invio di un numero superiore di pubblicazioni rispetto al numero richiesto.

Art. 7 La Commissione di valutazione

Con decreto rettorale, su proposta della struttura che ha richiesto l'attivazione del contratto, è nominata una Commissione di valutazione composta da tre professori in servizio di prima e seconda fascia, o di ruolo equivalente, appartenenti allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare o affine oggetto della procedura. Per la composizione e le modalità di costituzione della Commissione si rimanda al vigente Regolamento di Ateneo in materia. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del decreto di nomina sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 15 giorni per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici.

Art. 8 Procedura di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

La valutazione preliminare dei candidati sarà effettuata secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243/2011 e si ispira anche ai criteri di cui al Regolamento d'Ateneo. La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure di valutazione dei candidati mediante strumenti telematici di lavoro collegiale; tali determinazioni sono pubblicate almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori sul sito internet dell'Ateneo (www.unisob.na.it).

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, stabilisce, ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) della Legge n. 240/2010, i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, nonché della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nell'avviso di selezione. La Commissione comunica, quindi, tali criteri al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale dell'Ateneo. La Commissione giudicatrice procede successivamente ad una valutazione preliminare dei candidati, esprimendo per ciascuno di essi un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato, ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) della Legge n. 240/2010.

Sono ammessi alla selezione i candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in un numero compreso tra il 10 e 20 per cento delle domande di ammissione alla selezione e, comunque, non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla selezione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La selezione si svolge mediante discussione pubblica, in modalità telematica, davanti alla Commissione giudicatrice dei titoli e della produzione scientifica e conseguente attribuzione, da parte della Commissione medesima, di un punteggio sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato. La mancata presentazione di un candidato alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione. La prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, così come previsto dall'art.1, si svolge contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. La Commissione effettua motivata valutazione, così come specificato nell'art. 8 commi da 6 a 11 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della Legge 240 del 30.12.2010.

Valutazione dei titoli e del curriculum:

La Commissione effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale, e al profilo definito sul settore scientifico disciplinare M-PSI/01 (Psicologia generale), del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- b) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- c) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- d) relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Tra i fattori da considerare nella valutazione deve essere dato un adeguato rilievo al grado d'indipendenza acquisito dal candidato rispetto ai gruppi di ricerca entro cui si è svolta la sua formazione iniziale e la sua capacità di operare in modo autonomo. Tale grado d'indipendenza e autonomia può essere valutato, in misura diversa nelle diverse discipline, dalla percentuale di prodotti di ricerca presentati con co-autori diversi da quelli dei gruppi sopra menzionati, oppure dalla permanenza in centri di ricerca diversi da quello d'origine, dagli inviti presso università o istituzioni di prestigio, dalla partecipazione a comitati scientifici di riviste di rilievo, dalla capacità di reperire risorse per le proprie ricerche, di farsi promotore di nuove linee d'indagine, supervisore di collaboratori, studenti, assegnisti, e di ampliare la rete di collaborazioni internazionali.

Costituisce titolo preferenziale l'aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale.

Valutazione della produzione scientifica:

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equivalenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate.

La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sopra indicate sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo definito sul settore scientifico disciplinare M-PSI/01 (Psicologia generale) ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, potrà avvalersi anche dei seguenti indicatori:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per i punti c) e d) di questo elenco, la Commissione potrà integrare l'indicatore "impact factor" con indicatori simili, quali "Eigenfactor" o "Article Influence", atti a fornire una stima più completa e bilanciata del valore di ciascuna.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Gli indicatori scelti dalla Commissione per misurare i prodotti delle ricerche e il loro impatto devono tener conto dell'età accademica del candidato tramite l'uso di opportuni fattori che permettano di valorizzare la qualità e l'intensità delle ricerche svolte anche da candidati più giovani e di non svantaggiarli per mere ragioni di anzianità.

All'esito dei lavori, la Commissione formula, per ciascun candidato, un giudizio complessivo, formando una graduatoria di merito, nel numero massimo di tre che hanno ottenuto i punteggi più elevati sui titoli, le pubblicazioni ed il curriculum. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.

La Commissione conclude i propri lavori entro cinque mesi dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una volta e per un massimo di trenta giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Art. 9 Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata

Gli atti trasmessi dalla Commissione sono approvati con decreto rettorale di norma entro trenta giorni dalla consegna all'ufficio competente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità negli atti relativi alla procedura, li restituisce con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ai fini di un supplemento istruttorio.

Gli atti ovvero la relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato.

La delibera di proposta del Dipartimento è adottata secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010.

Art. 10 Assunzione in servizio

Il candidato, alla conclusione della procedura di chiamata di cui al precedente art.9, sarà invitato a stipulare un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica le cause di risoluzione del contratto e i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 11 Rapporto di lavoro

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore per i ricercatori a tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è determinato nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari.

Il ricercatore a tempo determinato:

- svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore concorsuale che ne identifica il profilo;
- svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- può svolgere compiti di tutorato e compiti di orientamento, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate negli specifici Regolamenti. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni (per attività di didattica frontale) e di eventuali ed ulteriori registri (per tutte le altre attività connesse alla didattica). La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo. Il ricercatore è tenuto ad osservare quanto disposto dal vigente Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca. Al Ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10 e 12 della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica del ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno. Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi Accademici dell'UNISOB a condizione di compatibilità con il regime di impegno.

Art. 12 Oggetto e durata del contratto

Il vincitore stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che è regolato dalla normativa vigente in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. Per i candidati stranieri per i quali sia necessario il permesso di soggiorno la decorrenza del contratto sarà subordinata al perfezionamento della procedura di rilascio da parte delle autorità competenti. Nel caso di ammissione con riserva del candidato individuato dalla Commissione quale vincitore, preliminarmente alla firma del contratto dovrà essere conclusa l'istruttoria tesa ad accertare la sussistenza del titolo fatto valere ai fini della partecipazione alla selezione. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa espressamente prevista dalla legge. Il trattamento economico annuo lordo spettante al destinatario del contratto è pari al trattamento previsto dalla normativa vigente. Il contratto ha durata triennale e, subordinatamente alla verifica delle risorse disponibili per la programmazione, è prorogabile per soli due anni per una sola

volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. n. 242 del 24.05.2011. Al ricercatore si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato; gli viene riconosciuto quanto disposto dal D.Lgs n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dalla Legge 104/1992 per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili dagli artt. 3, 40 e 68 del D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 12 mesi. E' previsto un periodo di prova della durata di 6 mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza. Nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal rapporto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Nel caso di anticipata cessazione dal rapporto, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di 45 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) nonché dalla normativa nazionale vigente. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali trasmessi con le domande di partecipazione alla selezione e i dati relativi alla produttività scientifica dei proponenti, dei co-proponenti e dei partecipanti, avverrà, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del GDPR e, in particolare, delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di svolgimento della procedura di valutazione dei progetti e della gestione del presente bando, a cura delle persone preposte alla procedura selettiva, anche da parte della commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accesso ai propri dati personali (ricorrendone le condizioni), il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione (ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzii

ed i professionisti che li hanno trattati) o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione delle disposizioni del Regolamento europeo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie secondo la normativa vigente.

I dati verranno conservati, in formato cartaceo e digitale, per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle sopraindicate finalità, in conformità della normativa nazionale ed europea (Regolamento (UE) Generale sulla protezione dei dati).

Art. 14 Pubblicità

L'avviso relativo al presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie speciale e all'Albo Ufficiale dell'UNISOB. Il presente bando è reperibile

presso l'Area delle Risorse Umane e disponibile sul sito WEB di Ateneo www.unisob.na.it, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 15 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento di valutazione del presente bando è la dott.ssa Giuseppina Durazzano, Responsabile dell'Area Risorse Umane, tel. 0812522233/434 area.risorseumane@unisob.na.it.

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Napoli, 06.05.2024

Il Rettore
f.to prof. Lucio d'Alessandro

Publicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 41 del 21.05.2024
Scadenza: 20.06.2024